

TI_GERICHTE 12.2005.149 vom 5. Oktober 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2005.149

FR: TI_GERICHTE 12.2005.149 du 5 octobre 2006

IT: TI_GERICHTE 12.2005.149 del 5 ottobre 2006

Regeste

Responsabilità civile del detentore di un veicolo, risarcimento del danno, predisposizione costituzionale della parte lesa, riduzione temporanea della capacità lavorativa, calcolo del danno non coperto dalle assicurazioni sociali

Erwägungen

E. 1

Nella fattispecie il Pretore ha ammesso l'esistenza di un nesso causale tra l'incidente della circolazione del 5 novembre 1999 e l'incapacità dell'attore di lavorare come magazziniere. Egli si è scostato dall'opinione espressa dai periti giudiziari, secondo i quali l'infortunato avrebbe potuto riprendere il lavoro nella misura del 50% dopo un periodo di due-tre anni dall'evento, rilevando che l'istruttoria aveva messo in evidenza il fallimento dei tentativi di ripresa dell'attività lavorativa e l'incompatibilità delle restrizioni poste dai medici (impossibilità di alzare/portare/trasportare pesi al di sopra dei 10 kg, evitare di salire e scendere frequentemente le scale, cfr. perizia pag. 15 punto 7) con le esigenze del datore di lavoro, che aveva constatato l'incapacità del dipendente di eseguire i lavori più leggeri e di salire e scendere le scale nel magazzino posto su due piani (deposizione S _____, verbale dell'udienza 16 giugno 2004, pag. 3). A detta del Pretore l'attore non poteva recuperare la capacità lavorativa nemmeno sottoponendosi all'operazione chirurgica di protesi totale del ginocchio destro, poiché l'intervento non avrebbe consentito un miglioramento dello stato invalidante e non sarebbe stato privo di rischi considerevoli, in particolare quello di tromboembolia (doc. N). Dall'attore non si poteva neppure pretendere che cambiasse professione in considerazione della sua limitata formazione scolastica e della sua età, prossima al pensionamento. Tenuto conto della predisposizione costituzionale, il Pretore ha diminuito il pregiudizio patito dall'attore nella misura del 40%, fissando la perdita di guadagno dal giorno dell'incidente sino al 31 luglio 2005 in fr. 26'937.05, quella futura in fr. 28'925.10 e quella per il torto morale in fr. 3'000.-. Il primo giudice ha infine ammesso un danno per spese di patrocinio preprocessuali di fr. 5'665.50, mentre ha negato, in assenza di prove, che vi fossero gli estremi per il riconoscimento di un danno di rendita.

E. 2

L'appellante rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l'esistenza del nesso di causalità, poiché l'inabilità lavorativa dell'attore non è stata determinata dall'incidente della circolazione del novembre 1999, ma era preesistente. Essa rileva che il Pretore, distanziandosi dalle conclusioni della perizia pluridisciplinare, non avrebbe considerato che l'incidente della circolazione avrebbe causato all'attore una recrudescenza del quadro doloroso al ginocchio per un periodo limitato di uno o due anni e che non poteva aumentare la sua inabilità, già compromessa nella misura del 50% prima dell'evento infortunistico. L'appellante ritiene che l'assicurato è stato risarcito integralmente dalla S _____, di

modo che nulla gli sarebbe più dovuto. In subordine l'appellante sostiene che dal 1° giugno 2002 il danno al ginocchio destro era da considerare per il 50% a carico dell'infortunio pregresso del 1968 e per il 50% a carico di quello assicurato del 1999, di modo che il mancato guadagno dovrebbe essere limitato in fr. 4'762.15 e quello futuro in fr. 28'866.40, per complessivi fr. 33'628.55. In via ancor più subordinata, ammettendo il calcolo del Pretore, la convenuta calcola il danno pregresso in fr. 22'447.55 e quello futuro in fr. 24'104.25, per un totale di fr. 46'551.80, tenendo conto del danno preesistente.

E. 3

Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2005 l'attore contesta che le sue condizioni di salute, rispettivamente la sua inabilità lavorativa, non si siano sostanzialmente modificate dopo l'infortunio del novembre 1999. Anzi, i periti avrebbero posto in risalto che senza l'incidente della circolazione del 1999 egli avrebbe potuto continuare la sua attività di magazziniere al 50% sino al suo pensionamento e tali accertamenti, prosegue l'attore, non sono neppure stati messi in discussione dall'esperto della S_____. Con l'appello adesivo di stessa data l'attore rileva che il Pretore avrebbe dovuto procedere al calcolo della riduzione delle rendite di vecchiaia sulla base di criteri statistici, ovvero, in concreto, applicando un coefficiente del 70% dell'ultimo stipendio precedente il proprio pensionamento. La perdita di guadagno ammonterebbe pertanto all'8,_____ % dell'ultimo salario conseguito, ossia fr. 2'450.- (fr. 28'000.- X 8,75%) e il danno a titolo di danno di rendita sarebbe quindi di fr. 31'041.50.

E. 4

L'art. 46 cpv. 1 CO, al quale rinvia l'art. 62 LCStr, prevede che la vittima di lesioni corporali ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro e dal pregiudizio all'avvenire economico. Il pregiudizio si intende in senso economico ed è determinante la perdita della capacità di guadagno. Secondo la giurisprudenza, il pregiudizio conseguente lo stato invalidante deve, per quanto possibile, essere stabilito in maniera concreta. Il giudice partirà dal grado di invalidità medico (o teorico) e ricercherà i suoi effetti sulla diminuzione della capacità di guadagno o all'avvenire economico della parte lesa (DTF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 139 consid. 2.2). Per stabilire le conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro, occorre stimare il guadagno che avrebbe conseguito il leso dalla sua attività professionale se egli non fosse incorso nell'infortunio (DTF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 139; 116 II 295 consid. 3 a/aa). In queste evenienze la situazione salariale della persona interessata prima dell'evento pregiudizievole deve servire come punto di riferimento. Ciò non significa tuttavia che il giudice debba limitarsi alla constatazione del reddito conseguito sino a quel momento. L'elemento determinante si fonda essenzialmente sul guadagno che la vittima avrebbe potuto conseguire in futuro (DTF 116 II 297 consid. 3 a/aa). Il giudice deve poter disporre di un minimo di dati concreti. Incombe all'attore, rispettivamente alla convenuta, rendere verosimili al giudice le circostanze di fatto dalle quali si possano trarre gli elementi pertinenti per stabilire il reddito che avrebbe conseguito la parte lesa senza l'infortunio (DTF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 139 consid. 2.2). In altri termini il giudice deve fondarsi sul grado di invalidità medico (o teorico) e ricercare i suoi effetti sulla capacità di guadagno, come pure sull'avvenire economico della parte lesa (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2; 129 III 141 consid. 2.2 e 153 consid. 4; 117 II 624 consid. 9). Questo principio non è altro che la concretizzazione della regola per la quale la prova del danno deve essere recata di regola dalla parte lesa (art. 42

cpv. 1 CO e art. 8 CC; DTF 131 III 360 consid. 5.9).

E. 5

Nel caso in esame l'assicurazione appellante non contesta la responsabilità del detentore del veicolo. Davanti al Pretore essa aveva negato l'esistenza del nesso di causalità naturale ed adeguato, giacché l'inabilità al lavoro dell'attore sarebbe correlata solo all'infortunio che egli ha subito nel 1968 e non a quello del novembre 1999. Il Pretore ha invece ammesso l'esistenza sia del nesso di causalità naturale, sia di quello adeguato. Con l'appello la convenuta non contesta più che l'incidente della circolazione del 5 novembre 1999 sia stato la causa naturale della ferita lacerata contusa al ginocchio destro dell'attore. L'appellante sostiene però che il Pretore, scostandosi dagli accertamenti peritali, non avrebbe considerato che i disturbi e l'inabilità al lavoro dell'attore sono da porre in relazione alla gonartrosi tricompartmentale del ginocchio destro, che si è manifestata in seguito all'incidente della circolazione nel 1968. L'infortunio del novembre 1999, continua la convenuta, avrebbe causato una recrudescenza del quadro doloroso del ginocchio per un periodo limitato di uno-due anni, senza altre conseguenze. L'incapacità lavorativa dell'attore sarebbe pertanto rimasta invariata, i periti avendo precisato che nell'attività svolta essa era del 50% come prima dell'infortunio del 1999.

E. 6

Di principio cause concomitanti del danno, come ad esempio la predisposizione costituzionale della parte lesa, non interrompono il nesso di causalità adeguato. Uno stato morboso pregresso può tuttavia essere preso in considerazione nel quadro degli articoli 42 a 44 CO. Una semplice debolezza costituzionale non può infatti entrare in considerazione come fattore di riduzione. Per contro, delle vere e proprie anomalie od affezioni preesistenti acute o latenti, sono suscettibili di ridurre le pretese della parte lesa. Le predisposizioni costituzionali, per prassi, costituiscono un fatto concomitante che può influire sul calcolo del danno (art. 42 CO) o sull'importo del risarcimento (art. 43/44 CO), tanto nel caso in cui si tratti di una causa concomitante del pregiudizio, quanto nell'ambito di un fattore che aggrava le conseguenze di un infortunio (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2; DTF 131 III 14 consid. 4; 113 II 90 consid. 1b). Fra i casi di predisposizione costituzionale, la giurisprudenza distingue da un lato gli stati morbosi progressivi che si sarebbero sviluppati con certezza o molto verosimilmente senza l'evento dannoso e, dall'altro, quelli che non si sarebbero con ogni probabilità manifestati senza l'infortunio. Nella prima ipotesi il danno che ne risulta non può essere imputato al responsabile e deve essere escluso dal calcolo del pregiudizio. La parte del danno legata allo stato preesistente potrà essere considerata, ad esempio, ammettendo una durata di vita o un'attività lavorativa ridotta, come pure in diminuzione del grado della capacità di guadagno determinante per il calcolo del risarcimento. Nella seconda ipotesi, il responsabile sul piano civile deve assumersi il danno allorché la predisposizione ha favorito l'insorgere del pregiudizio o ne ha aumentato l'ampiezza. Una riduzione dell'indennità fondata sull'art. 44 CO potrà tuttavia essere presa in considerazione. La distinzione presenta un'importanza pratica in materia di diritto preferenziale del lesa, che tende a premunire quest'ultimo contro le conseguenze sfavorevoli di un danno non coperto (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2; 131 III 14 consid. 4; 113 II 90 consid. 1b; 93 consid. 3b). L'art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di ridurre il risarcimento del danno, allorché appare iniquo porre a carico del responsabile il risarcimento dell'intero pregiudizio. La predisposizione costituzionale non è comunque sufficiente, da sola, per

giustificare la riduzione del risarcimento. Altre circostanze possono concorrere, come ad esempio la sproporzione manifesta fra la causa che ha fatto insorgere il danno e l'importanza del pregiudizio (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2).

E. 7

I periti del Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità di B_____ che hanno allestito la perizia giudiziaria pluridisciplinare hanno stabilito che l'attore, dopo l'infortunio del novembre 1999 aveva una capacità lavorativa residua del 50% come magazziniere edile (presenza tutto il giorno, ma con rendimento ridotto), atteso che doveva evitare di percorrere prolungati percorsi a piedi, percorsi su terreni accidentati, salire e scendere frequentemente dalle scale, alzare, portare e trasportare pesi superiori a 10 Kg (perizia del 15 marzo 2005, pag. 15 ad 7 e risposta al quesito n. 8.1). Il Pretore, diversamente da quanto hanno stabilito i periti, ha invece ritenuto che dopo l'incidente del 1999 l'attore non era più in grado di svolgere la sua attività di magazziniere al 50%. Ora, il giudice non è vincolato alle risultanze della perizia giudiziaria. In altri termini, occorre che circostanze ben chiare mettano seriamente in dubbio la credibilità della perizia, per esempio alla luce di altri mezzi di prova raccolti nel procedimento, con l'avvertenza che il giudice non se ne può scostare senza motivi particolarmente concludenti, evitando di sostituire puramente e semplicemente la propria valutazione a quella del perito (Cocchi/Trezzini , CPC-TI App., ad art. 253 m. 9 e n. 428; Oftinger/Stark , Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, Band I, V ed., § 6 N. 128, pag. 289/290). Il giudice deve fondare il proprio apprezzamento tenendo conto del corso ordinario delle cose (art. 42 cpv. 2 CO) e di tutte le componenti del danno che non sono di competenza del perito, come ad esempio lo sviluppo probabile del mercato del lavoro, l'età, le possibilità di reinserimento, ed egli deve determinarsi sull'opportunità del cambiamento di professione o di sottoporsi ad una operazione (Brehm , Berner Kommentar, IIa ed. N. 67 all'art. 46).

E. 8

L'inabilità lavorativa deve essere valutata in base al reddito che la vittima avrebbe conseguito nell'ambito della sua attività professionale (DTF 131 III 363 consid. 5.1; 129 III 141 consid. 2.2). Dagli atti emerge con certezza che dopo l'infortunio del novembre 1999 l'attore non ha più ripreso l'attività lavorativa, nonostante l'opinione dei periti, per i quali l'inabilità lavorativa dell'attore come magazziniere edile sarebbe limitata del 50% (cfr. perizia pag. 14, 15 e allegato dott. med. M_____ pag. 6 ad 6). Il PD dott. B_____, che ha peritato l'infortunato per conto della SUVA nel 2001, riteneva possibile il riacquisto della capacità lavorativa dell'attore come magazziniere nella misura del 100% dopo un intervento di artroprotesi totale al ginocchio destro, pur con limitazioni come quella di evitare di salire e scendere spesso da scale, sollevare pesi, inginocchiarsi ed accovacciarsi (cfr. perizia PD dott. B_____, doc. S pag. 6; incarto richiamato dalla SUVA 128 pag. 6). Queste conclusioni sono state condivise dal TCA il quale, nella sua sentenza 21 febbraio 2003, ha rilevato che l'attore avrebbe potuto meglio valorizzare la sua residua capacità lavorativa con un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta (consid. 2.6 pag. 12), benché avesse escluso che egli potesse esercitare ancora in quelle condizioni l'attività di magazziniere presso la ditta G_____ SA (consid. 2.7.3, pag. 21). Del pari, anche l'ex datore di lavoro dell'attore ha precisato che costui, dopo l'infortunio del 1999, per quanto avesse lavorato saltuariamente per qualche giorno (fra l'agosto 2000 e il giugno 2002), non era più in grado di svolgere neppure i lavori più leggeri

e spesso occorre affidare ad altro personale delle mansioni che egli compiva in precedenza (doc. R e teste E_____, verbale di udienza 16 giugno 2004 pag. 3), perché non poteva più spostare pesi, né salire e scendere le scale.

E. 9

Il contendere verte però essenzialmente su un altro punto: quello di sapere se queste gravi limitazioni della capacità lavorativa erano totalmente o parzialmente riconducibili all'infortunio del novembre del 1999. Il Pretore, dopo aver accertato che l'attore dopo l'infortunio del novembre 1999 non ha più potuto riprendere la sua attività lavorativa, ha ritenuto che egli avrebbe potuto continuare a lavorare come magazziniere sino al suo pensionamento se non fosse stato vittima di quest'ultimo incidente della circolazione. Questo assunto non è sorretto da un sufficiente e confortante materiale probatorio. Invero l'opinione espressa dal medico curante dott. K_____ nella sua dichiarazione del 12 giugno 2001 (doc. V) e confermata in sede di audizione testimoniale, secondo la quale l'infortunio del 1999 ha peggiorato lo stato del ginocchio destro del paziente e ne ha determinato la riduzione della capacità lavorativa dal 50% al 100% (doc. V e verbale di udienza 16 giugno 2004 pag. 2) è sostanzialmente il parere di un consulente di parte, il quale non ha giuridicamente portata diversa di un'affermazione di parte, anche se questa opinione è stata confermata durante l'audizione in qualità di teste (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 24). Maggior credito va dato alla perizia giudiziaria agli atti, molto più articolata ed approfondita sulla diagnosi e sulle ripercussioni dell'infortunio del 1999 sulla capacità lavorativa dell'attore. I periti giudiziari hanno diagnosticato una gonartrosi al ginocchio destro tricompartimentale con/su: ginocchio destro in varo, pregressa frattura della diafisi del femore destro nel 1965, pregressa frattura intra-articolare del capitello tibiale destro il 2 dicembre 1968, accorciamento reale dell'arto inferiore destro attorno ai 2,5 cm (perizia pag. 12 ad 5.1), oltre a una deviazione scoliotica destro lombare (allegato perizia pag. 6; idem perito SUVA PD dott. B_____ Doc. S e S___ rich. 128 pag. 5). Determinanti sono però altri rilievi posti in evidenza dai periti. Per il perito giudiziario dott. M_____ la ferita lacero-contusa del ginocchio destro con apertura articolare e lesione legamentare è stata curata mediante una sutura in anestesia locale (allegato perizia pag. 3 e 6 ad 6). I periti hanno escluso che l'incidente della circolazione del novembre 1999 potesse essere la causa totale o parziale di un'invalidità permanente dell'attore e ne hanno fatto risalire lo stato invalidante prevalentemente all'infortunio che egli ha subito al ginocchio nel 1968 e, in misura minore, ad una frattura del femore nel 1965. L'infortunio della circolazione del novembre 1999 "è stato accompagnato da una recrudescenza del quadro doloroso nel settore del ginocchio" guarita "senza complicazioni" (cfr. allegato perizia pag. 3 e 6 ad 6). Dopo un periodo di convalescenza, "la funzione articolare del ginocchio destro, già ridotta, non è sensibilmente diminuita", mentre la stabilità dello stesso "è stata conservata". I periti hanno però precisato che le articolazioni artrosiche, se traumatizzate, reagiscono con particolare sensibilità e il decorso della guarigione risulta più lungo. Pur essendo di difficile valutazione, il trauma del 1999 ha provocato una recrudescenza del quadro doloroso sull'arco di uno o due anni, senza provocare "ulteriori lesioni di peso" (allegato perizia pag. 6 e perizia pag. 14). Ne deriva che l'infortunio della circolazione del novembre 1999 ha cagionato all'attore un'invalidità temporanea del 100% che si è protratta per al massimo due anni, mentre si deve escludere con una verosimiglianza che rasenta la certezza che il trauma del 1999 sia stata la causa di un'invalidità permanente. I periti ritengono infatti che il quadro invalidante dell'attore sia stato determinato dalla lenta progressione della gonoartrosi del ginocchio destro e dall'accorciamento reale dell'arto

inferiore destro (cfr. perizia pag. 14 in basso). Per il che si deve ritenere che il trauma del 1999 ha cagionato una riduzione della capacità lavorativa dell'attore dal 50% al 100% dal 6 novembre 1999 sino al 30 novembre 2001. Avuto riguardo all'istruttoria, non si possono ricondurre altre menomazioni o danni all'attore all'incidente della circolazione del novembre 1999. Entro questi limiti l'appello va quindi accolto, senza che vi sia bisogno di esaminare se l'attore avrebbe dovuto sottoporsi all'operazione di artroprotesi totale del ginocchio, rispettivamente se si poteva esigere da lui un cambiamento di professione. Date le circostanze il danno da risarcire non può essere ridotto per effetto dell'applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO, poiché la predisposizione costituzionale non è sufficiente, da sola, a giustificare una riduzione (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2 con rif.).

E. 10

Con l'appello la convenuta non ha rimesso in discussione le altre posizioni di danno riconosciute dal Pretore, ovvero quella per il torto morale di fr. 3'000.- e quella relativa alle spese di patrocinio preprocessuali di fr. 5'655.50. In assenza di contestazioni e di una motivazione su questi punti nel gravame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), questi importi vanno confermati. Di conseguenza la pretesa dell'attore va accolta parzialmente per l'importo di fr. 12'202.50. Gli interessi sul danno diretto e il torto morale iniziano a decorrere dal 5 novembre 1999, mentre quelli per le spese di patrocinio dalla data di presentazione della petizione (DTF 131 III 25/26), ovvero dal 23 giugno 2003.

E. 11

Anche l'appello adesivo, in conseguenza dell'esito di questo giudizio, deve essere respinto, poiché all'attore non può essere riconosciuto alcun danno di rendita.

E. 12

Da quanto precede si deve concludere per l'accoglimento parziale dell'appello, mentre l'appello adesivo deve essere respinto. Le spese, le tasse di giustizia già anticipate dall'appellante principale, come pure le ripetibili, seguono la reciproca soccombenza. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di appello, presentata il 3 ottobre 2005, può essere accolta, l'istante versando in situazione di indigenza. Per i quali motivi richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: I. L'appello 31 agosto 2005 presentato da la AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 18 luglio 2005 del Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna è così riformata: "1. In parziale accoglimento della petizione, AP 1, è tenuta a versare all'attore AA 1, G_____, la somma di fr. 12'202.50, oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1999 su fr. 6'547.- e su fr. 5'655.50 dal 23 giugno 2003. 2. Dal 25 giugno 2004 a AA 1 è concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1 3. La tassa di giustizia di fr. 3'500.-- e le spese di fr. 8'685.--, da anticipare dall'attore e per esso dallo Stato, rimangono a suo carico nella misura di 7/8 e per 1/8 dalla convenuta. L'attore rifonderà alla convenuta la somma di Fr. 8'000.- per ripetibili parziali. II. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'050.- b) spese fr. 50.- totale fr. 1'100.- già anticipate dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 1/8, mentre per 7/8 sono a carico di AA 1, e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. AA 1 rifonderà all'appellante fr. 3'000.- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 3 ottobre 2005 di AA 1 è respinto. IV. Le spese della procedura dell'appello adesivo consistenti in: a) tassa di

giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- totale fr. 300.- da
anticipare dall'appellante adesivo e per esso dallo Stato, rimangono a suo carico, con
l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.- per ripetibili. V. Intimazione: - -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. terzi implicati Per la
seconda Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.